

CIRCOLARE 05/2024

06/03/2024



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

Articolo 38 D.L. 19 del 02 marzo 2024

PIANO 5.0 – NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA DELLE IMPRESE

A CURA DI

ENRICO GERBALDO
STEFANO FORNERO

INDICE

1. Il D.L. 19 del 02.03.2024 - Introduzione Piano 5.0	3
1.1. Soggetti interessati e periodo di investimento	3
1.2. Beni agevolabili.....	3
1.3. Energia autoprodotta e Fotovoltaico.....	4
1.4. Misura del credito di imposta.....	4
1.5. Modalità di calcolo.....	5
1.6. Modalità d'accesso.....	5
1.7. Ulteriore agevolazione per le PMI.....	6
1.8. Modalità di utilizzo del credito.....	6
1.9. Estromissione beni agevolati.....	6
1.10. Cumulabilità con altri crediti d'imposta	6
1.11. Tabella sinottica credito 5.0	7
2. Gli altri crediti d'imposta attualmente in vigore.....	7
2.1. Credito d'imposta "4.0"	7
2.2. Credito d'imposta Zone Economiche Svantaggiate	8
CONTATTI.....	9

Introduzione

Con la presente Circolare segnaliamo che in data 02 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.L. 19/2024 contenente disposizioni relative al nuovo credito "transizione 5.0"¹. Tale credito si inserisce nell'ormai consueto panorama dei crediti d'imposta che a partire dal 2019 risultano essere il principale strumento previsto dal legislatore per agevolare le imprese che investono in beni strumentali nuovi.

Lo scopo della presente Circolare è quello di fornire le principali novità relative al credito d'imposta 5.0 e di riepilogare gli altri crediti d'imposta ancora vigenti sugli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali. Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi approfondimento sul tema che possa essere di vostro interesse.

1. Il D.L. 19 del 02.03.2024 - Introduzione Piano 5.0

Il **D.L. 19/2024** pubblicato il 02 marzo 2024 ha previsto l'introduzione di un nuovo credito d'imposta relativo agli investimenti in beni nuovi, materiali ed immateriali, correlati **all'efficiamento energetico dei processi produttivi**.

1.1. Soggetti interessati e periodo di investimento

Sono agevolate con il nuovo credito d'imposta le **imprese residenti** nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano **nuovi investimenti** in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, **nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici**.

Non sono invece interessate dal provvedimento le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali. Inoltre sono escluse dall'agevolazione le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.l.s 231/2001.

1.2. Beni agevolabili

Sono agevolabili gli **investimenti in beni nuovi**, materiali ed immateriali, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che risultino **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Al fine di poter accedere a tale beneficio, tramite gli investimenti, **i progetti di innovazione devono conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici** della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

¹ Pubblicazione del Decreto contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Risultano anche agevolabili i beni immateriali quali software o sistemi, in grado di garantire il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta.

1.3. Energia autoprodotta e Fotovoltaico

Sono inoltre agevolabili i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Risultano invece escluse dall'agevolazione le biomasse.

Con riferimento agli **impianti fotovoltaici** sono agevolate le seguenti tipologie di impianti²:

- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari rispettivamente a 120% e 140% del loro costo.

1.4. Misura del credito di imposta

Il nuovo credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- **35% del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **15% del costo**, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- **5% del costo**, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

- al **40%, 20% e 10%**, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
- al **45%, 25% e 15%**, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

² Elencazione prevista dal D.L. 181/2023

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

1.5. Modalità di calcolo

La riduzione dei consumi è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per i soggetti neocostituiti il risparmio energetico conseguito è calcolato tenendo conto di valori medi annui attesi che saranno pubblicati in un successivo Decreto Ministeriale.

1.6. Modalità d'accesso

Il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato ai seguenti adempimenti:

- **Prenotazione** del credito attraverso l'invio di una **certificazione al GSE** con la compilazione di un modello messo a disposizione dall'ente stesso. Il GSE provvederà ad inviare tale dato al Ministero delle imprese e del Made in Italy. Il ministero valuterà le coperture finanziarie previste dalla norma stessa;
- **Comunicazione al GSE** del completamento degli investimenti, rilasciando le opportune certificazioni. Il GSE comunicherà all'Agenzia delle Entrate il completamento degli investimenti ed il conseguente credito spettante.

Le **certificazioni**³ di cui sopra dovranno essere rilasciate da un **valutatore indipendente**, che dovrà attestare *ex ante* la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati (prenotazione) ed *ex post* l'effettiva realizzazione degli investimenti e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Sono inoltre indispensabili:

- Una certificazione da parte del soggetto che svolge la **revisione** della Società. Qualora la società non sia revisionata la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore iscritto nella sezione A del Registro dei Revisori Legali dei conti o da una Società di Revisione;
- L'indicazione della **dicitura normativa in fattura** e nei DDT e conservazione degli stessi documenti.

³ Il contenuto di dette certificazioni sarà esplicitato in un apposito D.M. a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che sarà pubblicato entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto

1.7. Ulteriore agevolazione per le PMI

Per le PMI, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000€.

1.8. Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante **F24**⁴ decorsi 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione di realizzazione degli investimenti da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate.

Il credito è utilizzabile **entro il 31 dicembre 2025**⁵. L'ammontare eventualmente non ancora utilizzato entro tale data sarà usufruibile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

1.9. Estromissione beni agevolati

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica l'estromissione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

1.10. Cumulabilità con altri crediti d'imposta

Il credito d'imposta **non è cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con gli altri bonus previsti dalle leggi 178/2020 (investimenti in beni 4.0) e Credito d'imposta per investimenti nelle Zone Economiche Svantaggiate (ZES unica - Bonus investimenti nel Mezzogiorno).

Il credito d'imposta è invece cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

⁴ La presentazione del modello F24 dovrà avvenire unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

⁵ Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale

1.11. Tabella sinottica credito 5.0

Misura del credito d'imposta transizione 5.0	Riduzione consumi energetici struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale	Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall'investimento (condizione alternativa)
- 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni	Non inferiore al 3%	Non inferiore al 5%
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni	Non superiore al 6%	Non superiore al 10%
- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni	Superiore al 10%	Superiore al 15%

2. Gli altri crediti d'imposta attualmente in vigore

Nel panorama attuale risultano ancora presenti principalmente due crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. In particolare si tratta di:

- Credito d'imposta "4.0" previsto dalla L.178/2020;
- Credito d'imposta per la ZES Unica.

Dal 2023 non è più esistente il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "ordinari".

2.1. Credito d'imposta "4.0"

Ad oggi risultano ancora agevolabili con il credito d'imposta 4.0 gli acquisti in beni strumentali, materiali ed immateriali, di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016 n. 232. Tali investimenti devono essere effettuati nel 2024 e 2025. La tabella seguente riepiloga le percentuali di credito d'imposta:

Periodo	Beni materiali "4.0"	Beni immateriali "4.0"
2024	Credito d'imposta nella misura del: - 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 15% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2025	Credito d'imposta nella misura del: - 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 10% Costi ammissibili max 1 milione di euro

2.2. Credito d'imposta Zone Economiche Svantaggiate

La ZES Unica per il Mezzogiorno comprende per il 2024 i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Alle imprese che effettuano acquisizioni di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno viene concesso un contributo, sotto forma di **credito di imposta**.

Tale misura per le grandi imprese risulta essere pari a:

- 15%, per le aree dell'Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
- 30%, per le Regioni di Molise, Basilicata e Sardegna;
- 40%, per la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia.

Viene inoltre rilevato che tutti i massimali sopra riportati sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole.

Il limite massimo per ciascun progetto di investimento è di 100 milioni di euro, mentre non sono agevolati progetti di investimento di importo inferiore a **200 mila euro**.

CONTATTI



ENRICO GERBALDO

ENRICO.GERBALDO@RLVT.IT



STEFANO FORNERO

STEFANO.FORNERO@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT